

TI_GERICHTE 11.2002.47 vom 20. Juli 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-07-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.47

FR: TI_GERICHTE 11.2002.47 du 20 juillet 2004

IT: TI_GERICHTE 11.2002.47 del 20 luglio 2004

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Con l'appello la convenuta produce copia di una richiesta di prestazioni AI datata 18 giugno 2001, una lettera del 20 febbraio 2002 in cui l'Ufficio dell'Assicurazione invalidità conferma di avere ricevuto una richiesta di prestazioni del 20 febbraio 2002, uno scritto 7 marzo 2002 della Scuola media _____ che invita l'interessata a liberare l'appartamento di servizio per il 1° luglio 2003 e un conteggio delle spese mediche da lei sostenute nel corso del 2001. Ora, nuovi mezzi di prova sono di per sé ammissibili in appello giusta l'art. 138 cpv. 1 CC (art. 423 b cpv. 2 CPC). La questione è di valutarne la rilevanza – o quanto meno la presumibile rilevanza (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b) – ai fini del giudizio. Non è dato a divedere tuttavia, né l'appellante spiega, come la mera presentazione di una domanda di prestazioni AI – a differenza di una decisione che riconosce il diritto alla rendita – possa attestare problemi di salute, né è dato di capire che cosa possa dimostrare la ricevuta del 20 febbraio 2002, per altro apparentemente riferita a un'altra domanda di prestazioni (doc. 1 e 2 d'appello, denominati doc. 13 e 14). Per quanto riguarda il conteggio delle spese mediche sostenute nel 2001, esse concernono ospedalizzazioni al cui riguardo tutto si ignora, né l'appellante spiega perché tali oneri siano destinati a ripetersi negli anni successivi. Di rilievo appare invece la lettera della Scuola media _____: sulla stessa si dirà in seguito (sotto, consid. 4f).

E. 3

La pronuncia del divorzio, l'affidamento di L_____ alla madre e il diritto di visita del padre, non impugnati, sono passati in giudicato. Al proposito la sentenza impugnata ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; Fankhauser in: Schwenzer, Praxis-kommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 9 ad art. 148 CC). Litigiosi rimangono i contributi di mantenimento per la moglie e la figlia. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 4243.– netti mensili complessivi (guadagno da attività indipendente fr. 500.–, rendita AI fr. 1704.–, rendita LPP fr. 1854.–, assegni familiari fr. 185.–), a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3592.30 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1100.–, spese accessorie fr. 130.–, riscaldamento fr. 31.–, tassa acqua potabile fr. 24.50, premio della cassa malati fr. 250.90, AVS fr. 85.90, elettricità fr. 70.–, imposte fr. 600.–, spese varie fr. 200.–). Quanto alla moglie, il primo giudice ne ha fissato il reddito in fr. 2500.– mensili e il fabbisogno minimo in fr. 2280.30 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, premio della cassa malati fr. 330.30, imposte fr. 600.–). Egli ha poi quantificato il reddito della figlia minore in fr. 1488.– (stipendio

fr. 800.– mensili, rendita complessiva AI fr. 688.–), determinando il relativo fabbisogno in fr. 1115.–. Considerato che il marito aveva offerto un contributo per la figlia di fr. 800.– mensili, previa deduzione della rendita complessiva AI percepita dalla madre, il Pretore ha accolto la richiesta dell'attore, non senza aggiungere che ripartendo l'eccedenza dei redditi rispetto ai fabbisogni non sarebbe occorso stabilire alcun contributo “fra le parti”.

E. 4

L'appellante contesta l'ammontare del reddito imputato, rivendica un aumento del proprio fabbisogno minimo a fr. 2530,30 mensili e lamenta il mancato riparto dell'eccedenza mensile. Le diverse censure vanno esaminate singolarmente. a) Nel nuovo diritto l'obbligo di mantenimento dopo lo scioglimento del matrimonio è regolato dall'art. 125 cpv. 1 CC, secondo cui, se non si può ragionevolmente pretendere che dopo il divorzio un coniuge provveda da sé al proprio debito sostentamento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo. Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, dopo il divorzio, ogni coniuge deve provvedere a sé stesso nella misura del possibile e quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la propria indipendenza economica. Per raggiungere tale autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimonio, uno dei coniugi può essere tenuto a sovvenzionare l'altro. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda soprattutto sulle necessità della parte richiedente e dipende dal grado d'autonomia che si può esigere da lei, in particolare dalla sua capacità di intraprendere un'attività professionale – o di riprendere un'attività professionale interrotta durante il matrimonio – per sovvenire al proprio “debito mantenimento”. Dal profilo finanziario occorre considerare anzitutto il reddito effettivo dei coniugi, ma anche quello che essi potrebbero conseguire dimostrando buona volontà o facendo prova di ragionevole sforzo (DTF 128 III 5 consid. 4a). b) Per il resto, il contributo di mantenimento deve attenersi agli elementi oggettivi elencati (non esaustivamente) dall'art. 125 cpv. 2 CC. Tali criteri corrispondono in larga misura a quelli elaborati dalla giurisprudenza in applicazione del vecchio diritto (Werro in: *De l'ancien au nouveau droit du divorce*, Berna 1999, pag. 41). Il giudice deve considerare – in specie – il riparto dei compiti avuto dai coniugi durante il matrimonio, la durata del medesimo, il tenore di vita adottato dalle parti durante la vita in comune, l'età e la loro salute, il rispettivo reddito e patrimonio, la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le prospettive di reddito, il presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario, come pure le aspettative di vecchiaia e di previdenza, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC). La colpa nella disunione non è più, per contro, di alcun interesse giuridico (Schwenger, op. cit., n. 39 ad art. 125 CC). Verso il basso, il contributo di mantenimento deve garantire al coniuge beneficiario almeno il fabbisogno minimo, fermo restando che anche il debitore del contributo deve poter conservare il proprio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Verso l'alto, il contributo di mantenimento non deve eccedere il tenore di vita avuto dal coniuge beneficiario durante la vita in comune (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; Werro, *Concubinage, mariage et démariage*, Berna 2000, pag. 147, n. 673 segg.). c) In concreto le parti si sono sposate il 19 maggio 1978 e si sono separate di fatto all'inizio del 1991 (il tentativo di conciliazione chiesto dalla moglie il 29 gennaio 1991 è decaduto infruttuoso il 19 febbraio 1991). La vita in comune essendo durata circa 12 anni, il matrimonio può sicuramente definirsi di lunga durata (Schwenger, op. cit., n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 5C.278/2000 del 4 aprile 2001, consid. 2c). I coniugi hanno dunque il diritto di conservare, per principio, il tenore di vita avuto durante la

comunione domestica (sentenze del Tribunale federale 5C.111/2001 del 29 giugno 2001, consid. 2c, e 5C.205/2001 del 29 ottobre 2001, consid. 4c). A torto il Pretore supplente evoca il principio della suddivisione a metà di un'eventuale eccedenza, applicabile alle misure provvisoriale e alla protezione dell'unione coniugale, non alle cause di merito. d) Dall'istruttoria poco emerge in merito al tenore di vita avuto delle parti durante la vita in comune. La sentenza di separazione (doc. A) riferisce, in effetti, della situazione al momento in cui la comunione domestica era ormai cessata e la moglie aveva cominciato a lavorare come custode per la Scuola media _____ (doc. A, pag. 9, doc. B), mentre il marito beneficiava di una rendita d'invalidità. E già allora il primo giudice, rilevato come le parti non avessero ritenuto di documentare il loro fabbisogno, si era fondato su un precedente decreto cautelare. Dagli atti si evince comunque che il reddito dell'appellato era di fr. 56 093.– lordi annui, vale a dire circa fr. 4000.– netti, compresa la tredicesima mensilità (doc. R). Tenuto conto del costo dell'alloggio, del premio della cassa malati e della presenza di tre figli a carico (senza considerare la figlia dell'appellato, nata nel 1974 dal primo matrimonio, di cui non è dato di sapere se percepisse contributi alimentari), le entrate della famiglia non consentivano con ogni verosimiglianza un tenore di vita apprezzabilmente superiore al fabbisogno minimo. Del resto, incombeva all'appellante sostanzare quel livello di vita (sentenza del Tribunale federale 5P.319/2003 del 27 ottobre 2003). In mancanza di altri elementi, non le si può riconoscere un contributo alimentare più elevato del fabbisogno minimo, fermo restando che – come detto – anche il debitore del contributo deve poter conservare il proprio. e) L'appellante contesta il reddito mensile netto di fr. 2500.– imputatole dal Pretore, chiedendo che sia ridotto a fr. 2150.– mensili poiché il suo stipendio di custode è soggetto a variazioni e “mai potrebbe raggiungere l'importo medio di fr. 2500.– mensili” (appello, pag. 5). Ora, trattandosi di un lavoratore dipendente decisivo è – di regola – lo stipendio netto conseguito al momento del giudizio (Hausheer/Spycher , Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 01.31. e 01.49; Bräm/Hasenböhler in: Zürcher Kommentar, 3 a edizione, n. 70 ad art 163 CC). In concreto figurano agli atti i conteggi di stipendio da gennaio a giugno del 2001, dai quali si desume un reddito di fr. 13 796.65 (fr. 10 556.75 da attività lucrativa e fr. 3239.90 da indennità per malattia: conteggi nel fascicolo “richiami”). Tenuto calcolo dell'indennità autunnale (un mezzo di fr. 860.–) e della quota di tredicesima (fr. 1759.45 pari a 1/6 di fr. 10 556.75), risulta un'entrata mensile di fr. 2664.35 netti. La moglie adombra un possibile diminuzione di reddito a causa del suo stato di salute. Agli atti non figura però alcun documento che comprovi una riduzione della capacità lucrativa per ragioni di salute (anzi, il certificato medico prodotto come doc. 2 attesta l'assenza di controindicazioni allo svolgimento della mansione di custode). La stima del Pretore risulta, quindi, finanche favorevole all'appellante. f) Dal 1° luglio 2003 l'appellante non può più usufruire dell'appartamento di servizio (doc. 15 di appello), ma ha diritto alla relativa indennità di fr. 3000.– annui riconosciuta ai custodi senza tale beneficio (art. 9 cpv. 6 del regolamento concernente l'assegnazione e l'uso di posteggi e di appartamenti di servizio nell'Amministrazione cantonale: RL 2.5.4.1), pari a fr. 250.– mensili. Contrariamente a quanto reputa l'appellato, ciò non significa che fino al 1° luglio 2003 vada imputato alla moglie un reddito fittizio per avere usufruito di un appartamento gratuito. Significa che nel fabbisogno minimo di lei e della figlia non va riconosciuta, fino ad allora, alcuna spesa per l'alloggio. g) Con il proprio reddito mensile di fr. 2664.– (fr. 2914.– dal 1° luglio 2003) l'appellante risulta dunque in grado di provvedere al proprio fabbisogno minimo, da lei medesima indicato in fr. 2530.30 mensili (appello, pag. 8). Ciò non giustifica alcun contributo alimentare in suo favore. Al

riguardo l'appello è destinato all'insuccesso.

E. 5

L'appellante rivendica il diritto a un'indennità adeguata giusta l'art. 124 CC. Date le condizioni economiche dei coniugi, essa postula nondimeno – invece di un'indennità in capitale – l'erogazione di un contributo alimentare vita natural durante. Se non che, contrariamente a quanto essa sembra credere, l'indennità dell'art. 124 CC può essere versata sotto forma di rendita, ma non di contributo alimentare (sentenza del Tribunale federale del 2 novembre 2000 pubblicata in FamPra.ch 2001, pag. 566 segg.). Oltre a ciò, per determinare l'ammontare dell'eventuale indennità occorrerebbe considerare l'ammontare previdenziale maturato dai coniugi durante il matrimonio, al cui riguardo tutto (o quasi) si ignora. Sia come sia, è pacifico in concreto che un caso di previdenza è già intervenuto, poiché dal 1992 il marito riscuote una rendita e una pensione di invalidità. E il Tribunale federale ha avuto modo di confermare ancora di recente che, qualora per uno o entrambi i coniugi si sia verificato un caso di previdenza, il riparto di eventuali prestazioni d'uscita dai rispettivi istituti è disciplinata esclusivamente dall'art. 124 cpv. 1 CC (DTF 129 III 485 consid. 3.2.3). La schematica disciplina dell'art. 122 CC non trova più applicazione, ma occorre fondarsi sulla situazione economica delle parti dopo lo scioglimento del regime matrimoniale (sentenza citata, consid. 3.4.1, DTF 127 III 439 consid. 3; sentenza 5C.128/2003, consid. 2). Nella fattispecie risulta che l'appellante è assicurata presso la Cassa pensioni dello Stato sin dal 17 gennaio 1991, da quando aveva 33 anni, e che il rapporto di lavoro dura tuttora, nonostante gli asseriti problemi di salute. Così come stanno le cose, essa disporrà dunque al pensionamento di un'adeguata previdenza professionale, fors'anche superiore a quella del marito, il quale a 42 anni è stato posto in pensione anticipata. In simili circostanze non vi è spazio per un'indennità a norma dell'art. 124 CC.

E. 6

Per quanto riguarda la figlia L _____, nel proprio memoriale conclusivo la convenuta chiedeva al Pretore di fissare il contributo di mantenimento “fino al mese di agosto del 2002”, poiché L _____ ha concluso l'apprendistato il 15 agosto 2002. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che la figlia non avrebbe avuto diritto a contributi alimentari, poiché il suo reddito le permetteva di far fronte al fabbisogno di fr. 1115.– mensili, ma ha fissato un contributo di fr. 800.– mensili fino alla maggiore età (“previa deduzione dell'importo percepito da APPEO a titolo di rendita completa AI”), il padre avendolo offerto. L'appellante chiede ora che tale contributo, compresa la rendita completa AI da lei percepita direttamente, sia aumentato a fr. 910.– mensili. Ritene in particolare che sul fabbisogno della figlia, da stabilire in fr. 1310.– mensili sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, possa essere computato solo parte del reddito conseguito quale apprendista. a) In realtà la questione è ormai superata, almeno fino alla maggiore età della ragazza. L _____ ha compiuto 18 anni in pendenza di appello, il 9 luglio 2002. Ciò rende senza oggetto i contributi alimentari fissati dal primo giudice. Fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio, in effetti, i contributi di mantenimento per moglie e figli continuano a essere disciplinati dall'assetto provvisorio (Gloor in: Basler Kommentar, 2^a edizione, n. 14 ad art. 137 CC con rinvio a DTF 120 II 2 consid. 2b) o, come in concreto, dalla sentenza di separazione (doc. A). Se al momento in cui il figlio diventa maggiorenne i contributi di mantenimento non sono ancora decisi nel merito, un giudizio al riguardo non può più intervenire. Del resto, nemmeno il Pretore statuisce più, in sentenze di divorzio, su

contributi alimentari per la minore età di figli divenuti maggiorenni durante la litispendenza (I CCA, sentenza inc. 11.1999.126 del 13 agosto 2003, consid. 11). Tutt'al più il problema è valutare sommariamente quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello ai fini delle spese e delle ripetibili (cfr. DTF 118 Ia 494 consid. 4, 111 Ib 191 consid. 7a). Ora, in casi del genere si applica per analogia l'art. 72 della procedura civile federale (I CCA, sentenza del 1° febbraio 1996 in re A., consid. 6; del 1° giugno 1993 in re F., consid. 1 e 2; precetto menzionato anche in: Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 in fine ad art. 351). Quest'ultima norma prescrive che il tribunale statuisce con motivazione sommaria sulle spese, "tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite". b) Le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo prevedevano per un figlio dai 13 ai 18 anni, nell'edizione 2000 (quella applicabile al momento in cui ha statuito il Pretore: RDT 51/1996 pag. 33), un fabbisogno medio in denaro di fr. 1920.– mensili. La madre lavorando circa all'80%, andava tolto il 20% della posta per cura e educazione, prestate in natura, così come l'onere per l'alloggio (per i noti motivi: sopra, consid. 4f). Il fabbisogno della figlia risultava pertanto di fr. 1550.– mensili. Ora, per giurisprudenza costante, il figlio minore che ritrae un provento dal proprio lavoro vivendo in economia domestica con un genitore è tenuto, di principio, a sopperire entro un certo limite alle spese del proprio mantenimento (art. 323 cpv. 2 CC). Tranne casi di particolare ristrettezza familiare estranei alla fattispecie, tale limite non supera un terzo del guadagno (analogamente a quanto prevedono le istruzioni della Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale di appello per il calcolo del minimo esistenziale: Rep. 1993 pag. 267 cifra 3.3; dal 1° gennaio 2001: FU 2/2001 pag. 76 cifra IV/2). Al momento della sentenza, dedotti gli oneri sociali pari a circa il 7.8% (metà dei contributi paritetici 6.55% e LAINF approssimata all'1.27%: foglio informativo 1.2001 sulle modifiche al 1° gennaio 2001 concernenti i contributi e le prestazioni AVS, AI, IPG e foglio informativo 6.05 sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF, editi dal Centro d'informazione AVS/AI), la figlia minore percepiva uno stipendio netto di fr. 922.–. Ne discende che il reddito della figlia andava computato in ragione di fr. 307.–, onde un fabbisogno in denaro di fr. 1243.– mensili. Ne segue che, per finire, su questo punto l'appello sarebbe verosimilmente stato accolto. c) Per quanto riguarda la domanda di estendere l'obbligo alimentare per la figlia di un mese oltre la maggiore età, vale a dire fino al termine dell'apprendistato, la questione non è invece senza oggetto. La sentenza di separazione, che continua a reggere i rapporti tra le parti fin quando la sentenza sugli effetti del divorzio passerà in giudicato, non estendeva l'obbligo alimentare oltre la maggiore età dei figli, sicché per il mese successivo al 18° anno di età il padre non era tenuto a versare alcunché (art. 277 cpv. 1 CC). Ora, essendo L._____ divenuta maggiorenne in pendenza di appello, occorrerebbe preliminarmente invitarla a ratificare l'operato della madre in suo nome (DTF 129 III 55). Da ciò si può nondimeno prescindere, visto quanto segue. Fino ai 18 anni, come si è appena detto, il fabbisogno medio in denaro di L._____ ammontava a fr. 1550.– mensili (senza costi di alloggio), compresi fr. 240.– per cura e educazione. Nulla induce a credere che nel mese successivo alla maggiore età tale fabbisogno sia mutato sensibilmente. Dopo la maggiore età, tuttavia, il reddito netto di fr. 922.– mensili le va computato per intero (e non più nella sola misura di un terzo), come le va computata la rendita completa AI (fr. 688.–: doc. 1), erogata fino al termine della formazione (art. 25 cpv. 5 LAVS e 35 LAI). In simili circostanze, già a un primo esame, il fabbisogno minimo di L._____ risultava coperto. Su questo punto l'appello è votato alla reiezione.

E. 7

Con l'appello la convenuta postula altresì una provvigione ad litem di fr. 3000.–. Se non che, una provvigione di causa è destinata per sua natura – e così era già nel vecchio diritto del divorzio (Böhler/Spühler in: Berner Kommentar, 3^a edizione, n. 287 ad art. 145 vCC) – a coprire spese future, non a remunerare prestazioni già eseguite (come la stesura del ricorso) o a rimediare esborsi già affrontati. L'appellante non sostiene che nel caso specifico soccorrano eccezioni a tale principio. Dopo l'introduzione dell'appello, del resto, nessun atto processuale si è più reso necessario da parte del suo patrocinatore. La richiesta di provvigione ad litem non può pertanto essere accolta.

E. 8

Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante vede respingere il suo ricorso su tutta la linea, tranne per quanto sarebbe stato ove non fosse divenuto parzialmente senza oggetto (contributo alimentare per la figlia minorenni). Si giustifica dunque che sopporti nove decimi degli oneri processuali e che rifonda alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile e non è divenuto senza oggetto, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 950.– b) spese fr. 50.– fr. 1000.– sono posti per un decimo a carico di APPO0 e per il resto a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per ripetibili ridotte. 3. La domanda di una provvigione ad litem è respinta. 4. Intimazione: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.